

**ALLEGATO 1 al Processo Verbale della seduta del 30 marzo 2015 "MODIFICHE al vigente Regolamento d'Utenza del S.I.I. approvate dall'Assemblea d'Ambito"**

Regolamento S.I.I. vigente	Modifiche proposte al testo del Regolamento S.I.I. vigente (in giallo il testo da modificare)	Note
<p><b>Art. 31 comma 6:</b> L'agevolazione di cui ai punti 3 e 4 è condizionata alla verifica che le eccedenze di consumo rilevate siano imputabili esclusivamente a guasto, rottura o altro inconveniente dell'impianto interno su parti non ispezionabili, comprovata da presentazione di copia di fattura o altra idonea documentazione fiscale attestante la riparazione del guasto e accompagnata da richiesta specifica di ricalcolo da parte del titolare dell'utenza e della relativa documentazione fotografica.</p>	<p><b>Art. 31 comma 6:</b> L'agevolazione di cui ai punti 3 e 4 è condizionata alla verifica che le eccedenze di consumo rilevate siano imputabili esclusivamente a guasto, rottura o altro inconveniente dell'impianto interno su parti non ispezionabili, comprovata da presentazione di copia di fattura o altra idonea documentazione <del>fiscale</del> attestante la riparazione del guasto e accompagnata da richiesta specifica di ricalcolo da parte del titolare dell'utenza. <del>e della relativa documentazione fotografica.</del></p>	<p>Modifica proposta dal Comitato d'Ambito Centro - Est in data 13.03.2015</p>
<p><b>Art. 31 comma 11:</b> Creazione del comma 11</p>	<p><b>Art. 31 comma 11:</b> Creazione del comma 11 - sarà illustrato nel corso dell'Assemblea d'Ambito dall'Ufficio d'Ambito Centro - Est</p>	<p>Modifica proposta dal Comitato d'Ambito Centro - Est in data 13.03.2015</p>
<p><b>Art. 70:</b> Per ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione delle norme del presente Regolamento o all'applicazione delle relative tariffe, è <del>competente il Foro di Genova, previo esperimento obbligatorio di conciliazione presso la Segreteria Tecnica ATO della Provincia di Genova.</del></p>	<p><b>Art. 70:</b> Per ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione delle norme del presente Regolamento o all'applicazione delle relative tariffe, è obbligatorio l'esperimento di tentativo di conciliazione presso l'Ufficio d'Ambito Centro - Est. A tal fine il Gestore trasmette, entro 10 giorni, la documentazione all'Ufficio d'Ambito Centro - Est. In caso di mancata conciliazione, l'Ufficio d'Ambito Centro - Est, entro 60 giorni dalla trasmissione della documentazione, adotta la decisione definitiva sulla controversia. Sulle controversie in questione è competente il Foro di Genova.</p>	<p>Modifica proposta dal Comitato d'Ambito Centro - Est in data 13.03.2015</p>

